

NORMATIVA DEL CATASTO FONDIARIO

L.R. 13 novembre 1985, N. 6
Titolo II - Disciplina del tipo di frazionamento

Art. 7 Termine di utilizzazione del tipo di frazionamento

1. Il tipo di frazionamento, munito dell'attestazione di conformità, di cui al precedente articolo 6, deve essere utilizzato mediante presentazione della domanda tavolare entro e non oltre il termine di due anni dalla data dell'attestazione stessa.
2. Scaduto il termine di cui al comma precedente, il tipo di frazionamento perde la sua efficacia.
3. Il tipo di frazionamento può essere trattato tavolarmente anche solo parzialmente, qualora le operazioni richieste siano svincolate dalle altre operazioni previste nello stesso tipo, purché entro il termine di cui al primo comma.

Note

La divisione in "blocchi" del tipo di frazionamento permette che le diverse operazioni, raggruppate in un unico blocco, vengano trattate autonomamente, a prescindere dagli altri blocchi. Il conservatore del Libro fondiario potrà quindi rigettare parzialmente una domanda nell'eventualità che alcuni blocchi non possano essere trattati.